

**REGOLAMENTO TIPO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE
DELLE BANCHE AFFILIATE
DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO PROMOSSO DA ICCREA BANCA**

Piano delle modifiche - testo vigente a confronto con il testo proposto

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
<p>Articolo 1 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.</p>	<p><i>Articolo 1 - Ambito di applicazione</i></p> <p>1.1 Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.</p> <p>1.2 Il procedimento di elezione delle cariche sociali disciplinato nel Capo VII non trova applicazione in caso di nomine previste dall'art. 22-bis dello statuto della Banca.</p>
CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA	CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
<p>Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)</p> <p>1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.</p> <p>2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.</p> <p>3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.</p> <p>4. Il deposito della documentazione obbligatoria, relativa ai lavori assembleari, deve essere effettuato presso gli uffici di direzione della sede sociale; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.</p>	<p><i>Articolo 2 - Contenuto dell'avviso di convocazione</i></p> <p>2.1 L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.</p> <p>2.2 All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.</p> <p>2.3 Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.</p> <p>2.4 Nell'avviso di convocazione si deve far menzione del deposito, presso gli uffici di direzione della sede sociale della Banca, di una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
<p>Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)</p> <p>1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.</p> <p>2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.</p>	<p><i>Articolo 3 - Luogo e tempo dell'adunanza</i></p> <p>3.1 L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari. L'avviso di convocazione indica gli ulteriori luoghi audio/video collegati a cura della Banca, nei quali i soci possono affluire, risultando intervenuti, sebbene la riunione si ritenga svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>3.2 L'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione e assicurare un'adeguata discussione assembleare in considerazione delle materie da trattare.</p>
<p>Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)</p> <p>1. L'avviso di convocazione e i suoi eventuali allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.</p> <p>2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.</p>	<p><i>Articolo 4 - Pubblicità dell'avviso di convocazione</i></p> <p>4.1 Ai sensi dello Statuto, l'avviso di convocazione e i suoi eventuali allegati sono trasmessi – via posta ordinaria o elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci.</p> <p>4.2 L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca, nonché sul sito internet istituzionale della stessa.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
<p style="text-align: center;">CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Deleghe di voto)</p> <p>1. In conformità al disposto del terzo comma dell’art. 25 dello statuto le deleghe di voto devono essere autenticate dal Presidente della Società o da un Notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione che dovrà anche definire le modalità di autentica e gli ambiti di competenza territoriale.</p> <p>2. L’autenticazione della firma è effettuata fino all’apertura dei lavori assembleari.</p> <p>3. La delega è esclusa in caso di elezione delle cariche sociali.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5 - Deleghe di voto</i></p> <p>5.1 In conformità al disposto del terzo comma dell’art. 25 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i dipendenti della Banca.</p> <p>5.2 L’autenticazione della firma del delegante è effettuata fino all’apertura dei lavori assembleari.</p> <p>5.3 La delega è esclusa in caso di elezione delle cariche sociali.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV - COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 (Legittimazione all’intervento in assemblea)</p> <p>1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell’adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.</p> <p>2. Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.</p> <p>3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell’assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell’assemblea.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6 - Legittimazione all’intervento in Assemblea</i></p> <p>6.1 Possono intervenire e hanno diritto di voto, in proprio o per delega, coloro che, il giorno dell’adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.</p> <p>6.2 All’assemblea possono intervenire e prendere parola, senza diritto di voto, i sindaci della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza (di seguito anche il “Gruppo”) e un rappresentante della medesima. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Banca aderisce nonché un rappresentante della Federazione Nazionale (di seguito anche “Federcasse”).</p> <p>6.3 Possono infine intervenire altri soggetti la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell’Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell’Assemblea.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)</p> <p>1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. Gli incaricati designati dalla banca al proprio interno ovvero nell'ambito di società specializzate verificano la legittimazione all'intervento e consegnano in via definitiva al socio un tagliando di colore bianco, oltre che un numero di tagliandi di colore verde, pari ai voti esercitabili per delega da costui. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.</p> <p>3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di deleghe ricevute.</p> <p>4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.</p> <p>5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7- Verifica degli intervenuti</i></p> <p>7.1 La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.</p> <p>7.2 Gli incaricati designati dalla banca al proprio interno ovvero nell'ambito di società specializzate verificano la legittimazione all'intervento e consegnano in via definitiva al socio un tagliando di colore bianco, oltre che un numero di tagliandi di colore verde, pari ai voti esercitabili per delega da costui. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.</p> <p>7.3 Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.</p> <p>7.4 In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili, decide il Presidente dell'Assemblea.</p> <p>7.5 Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
<p style="text-align: center;">Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)</p> <p>1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.</p> <p>2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.</p> <p>3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.</p> <p>4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.</p> <p>5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8 - Presidente dell'Assemblea</i></p> <p>8.1 Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'Assemblea presieduta, per tale incombenza, dal più anziano come socio.</p> <p>8.2 Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.</p> <p>8.3 Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.</p> <p>8.4 Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.</p> <p>8.5 Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>VIGENTE</u>)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>PROPOSTO</u>)
<p>Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)</p> <p>1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.</p> <p>2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.</p> <p>3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.</p>	<p><i>Articolo 9 - Verifica del quorum costitutivo</i></p> <p>9.1 Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se il quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo richiesto dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente ne dà comunicazione agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.</p> <p>9.2 Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.</p> <p>9.3 Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnata la scheda di voto, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>VIGENTE</u>)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>PROPOSTO</u>)
<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Apertura dei lavori)</p> <p>1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.</p> <p>2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.</p> <p>3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.</p> <p>4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10 - Apertura dei lavori</i></p> <p>10.1 Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci.</p> <p>10.2 L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti. In caso di elezioni delle cariche sociali, i candidati, i parenti, i coniugi e gli affini dei candidati fino al secondo grado incluso, non possono essere nominati scrutatori.</p> <p>10.3 Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.</p> <p>10.4 Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o di alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.</p>
CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE	CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE
<p style="text-align: center;">Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)</p> <p>1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.</p> <p>2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di novanta minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di trenta minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11 - Illustrazione delle materie da trattare</i></p> <p>11.1 Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>11.2 L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di novanta minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di trenta minuti, a meno che questi ultimi illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>VIGENTE</u>)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>PROPOSTO</u>)
<p style="text-align: center;">Articolo 12 (Discussione)</p> <p>1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.</p> <p>2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.</p> <p>3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di dieci minuti, e comunque, il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.</p> <p>4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.</p> <p>5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 - Discussione</i></p> <p>12.1 Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.</p> <p>12.2 Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.</p> <p>12.3 Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero di richiedenti la parola, determina la durata degli interventi, di norma non superiore a dieci minuti, al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.</p> <p>12.4 Il Presidente o la persona da lui designata risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.</p> <p>12.5 Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.</p>
<p>CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI</p> <p>SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI</p>	<p>CAPO VI -</p> <p>VOTAZIONI ASSEMBLEARI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 (Operazioni preparatorie)</p> <p>1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13 - Operazioni preparatorie</i></p> <p>13.1 Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 ed accerta, anteriormente ad ogni votazione per alzata di mano, il numero dei voti esercitabili dai soci presenti.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>VIGENTE</u>)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>PROPOSTO</u>)
<p>Articolo 14 (Organizzazione della votazione)</p> <p>1. Il presidente della Assemblea soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.</p> <p>2. Il presidente della Assemblea mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, laddove non vengano approvate, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata la coerenza interna.</p> <p>3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.</p> <p>4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.</p> <p>5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.</p>	<p><i>Articolo 14 - Organizzazione della votazione</i></p> <p>14.1 Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.</p> <p>14.2 Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolo dopo averne verificata la coerenza interna e la conformità alle disposizioni della Capogruppo.</p> <p>14.3 Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.</p> <p>14.4 Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.</p> <p>14.5 Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.</p>
SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI	<p>CAPO VII -</p> <p>ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI</p>
<p>Articolo 15 (Diritto di candidarsi)</p> <p>1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o a quella di sindaco, avendo i relativi requisiti. È esclusa, altresì, la possibilità di candidarsi alla carica di Presidente del CdA ed, allo stesso tempo, alla carica di Consigliere. È parimenti esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale ed, allo stesso tempo, alla carica di Sindaco.</p> <p>2. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.</p>	<p>Articolo 15 - Ambito di applicazione</p> <p>15.1 Il procedimento elettorale descritto nel presente Capo viene posto in essere in caso di rinnovo dell'intero organo aziendale o di sostituzione, per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti dell'organo aziendale in corso di mandato mediante cooptazione o nomina da parte dell'organo competente. In ipotesi di sostituzione di uno o più componenti dell'organo aziendale, i termini previsti nell'articolo del presente Capo si intendono dimezzati.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
<p>Articolo 16 (Presentazione delle candidature)</p> <p>1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede legale, in orario lavorativo bancario, entro la data e l'orario indicati nell'avviso di convocazione; la data non potrà cadere dopo il decimo giorno anteriore alla data di prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Se detta data cade in un giorno festivo o non lavorativo viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento per la carica per cui si candida; b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione; c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; d) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società. <p>3. Il consiglio di amministrazione in carica, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, accerta la regolarità formale delle stesse e, se del caso, ne dichiara l'inammissibilità, comunicandolo all'interessato.</p> <p>4. Laddove il consiglio di amministrazione verifichi incompletezza o irregolarità formali delle candidature in esame richiede le necessarie integrazioni che dovranno essere presentate nei cinque giorni successivi. In caso di inerzia ovvero di non corretta o incompleta integrazione, il consiglio di amministrazione dichiara l'inammissibilità della candidatura, comunicandolo all'interessato.</p>	<p>Articolo 16 - Diritto di candidarsi</p> <p>16.1 Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti. È esclusa, altresì, la possibilità di candidarsi alla carica di Presidente del CdA ed, allo stesso tempo, alla carica di Consigliere. È parimenti esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale ed, allo stesso tempo, alla carica di Sindaco.</p> <p>16.2 Entro il novantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 26 TUB (di seguito anche il "Decreto") e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>VIGENTE</u>)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>PROPOSTO</u>)
<p>Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)</p> <p>1. L'elenco di tutti i candidati, contenente nome e cognome e carica per la quale essi si presentano ed eventuale data di nascita per i casi di omonimia, è affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali nonché nel seggio elettorale della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.</p> <p>2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.</p> <p>Articolo 18 (Cause di ineleggibilità)</p> <p>1. Oltre a coloro che in forza delle disposizioni di legge e dello Statuto non sono eleggibili, non possono concorrere alle cariche sociali:</p> <p>a) i dipendenti della banca;</p> <p>b) coloro che abbiano contratto obbligazioni dirette od indirette verso la banca e siano inadempienti o morosi verso la stessa con posizione appostata a sofferenza o siano in vertenza giudiziaria con la stessa.</p>	<p>Articolo 17 - Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco</p> <p>17.1 Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed aventi i requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza, nonché di indipendenza richiesti dallo Statuto e dal Decreto.</p> <p>17.2 Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Decreto.</p> <p>17.3 Ai fini della validità della candidatura i soci presentano la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
	<p style="text-align: center;">Articolo 18 – Commissione elettorale</p> <p>18.1 Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 16 e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento elettorale, una Commissione elettorale composta da 3 persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dai sindaci, dai probiviri e dai dipendenti.</p> <p>18.2 La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. 20.</p> <p>18.3 I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi.</p> <p>18.4 Per l'organizzazione dei propri lavori, la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo è svolto, di norma, dal Direttore Generale o da altro dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>VIGENTE</u>)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>PROPOSTO</u>)
<p>Articolo 19 (Requisiti per candidarsi come amministratore)</p> <p>1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.</p> <p>Articolo 20 (Limiti al cumulo degli incarichi)</p> <p>In conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.</p> <p>Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.</p> <p>1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di otto in carichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di quattro incarichi di amministratore esecutivo.</p> <p>2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di dodici incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di sei incarichi di amministratore esecutivo.</p> <p>3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.</p> <p>4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a venticinquemilioni di euro, in base</p>	<p>Articolo 19 - Presentazione delle candidature</p> <p>19.1 Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o anticipata mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica, deve pervenire presso la sede legale, in orario lavorativo bancario, entro la data e l'orario indicati nell'avviso di convocazione; la data non potrà cadere dopo il sessantesimo giorno anteriore alla data di prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Se detta data cade in un giorno festivo o non lavorativo viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Per ciascuna candidatura presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.</p> <p>19.2 Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro la seguente documentazione del candidato:</p> <p>a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;</p> <p>b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico;</p> <p>c) dichiarazione del candidato che attesti:</p> <p>i. la carica alla quale concorre;</p> <p>ii. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento per la carica per cui si candida;</p> <p>i. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;</p> <p>ii. l'impegno, in caso di candidato amministratore, ad adempiere nel</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>VIGENTE</u>)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>PROPOSTO</u>)
<p>all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.</p> <p>5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.</p> <p>6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.</p> <p>7. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.</p> <p>8. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.</p>	<p>corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo, con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento.</p> <p>iii. la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.</p> <p>19.3 Il presente articolo si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
	<p style="text-align: center;">Articolo 20 - Valutazione preventiva dei candidati</p> <p>20.1 Le candidature, pervenute nei termini previsti dal precedente articolo, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmesse alla Commissione elettorale della Banca.</p> <p>20.2 La Commissione elettorale della Banca qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, inoltra alla Capogruppo i nominativi dei candidati e la relativa documentazione. Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sulle candidature, volta a verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. 17; b) il conseguimento, da parte degli amministratori uscenti candidatisi, di 12 crediti formativi, con un minimo annuale di 3 crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà; c) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo. <p>20.3 Secondo il procedimento elettorale semplificato, la valutazione di cui al comma precedente – ad esclusione dell'elemento di verifica di cui alla lettera c) - è posta in essere dalla Commissione elettorale della Banca, che si avvale anche dei risultati dell'attività di autovalutazione degli organi aziendali nonché di eventuali ulteriori indicazioni in merito da parte della Capogruppo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 28-bis, comma 1, dello Statuto.</p> <p>20.4 Al termine di entrambi i procedimenti elettorali, l'esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo, è depositato presso la Banca e reso noto al singolo candidato entro il termine di 30 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
---------------------------------------	--

	<p>Articolo 21 - Presentazione delle candidature definitive</p> <p>21.1 Alla seduta dell'Assemblea convocata per la nomina degli organi aziendali può presenziare, ai sensi dell'art. 6, un rappresentante della Capogruppo.</p> <p>21.2 Prima di procedere con la votazione, il Presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al processo ai sensi del secondo comma dell'articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati ai sensi dell'art. 20.</p> <p>21.3 La valutazione negativa relativamente al punto b) del secondo comma dell'articolo 20, nonché relativamente all'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo di cui al terzo comma del medesimo articolo, non preclude il diritto di candidarsi e l'eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all'attenzione dei soci, circa l'eventualità di esercizio del potere di nomina extra-assembleare attribuito alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.</p>
<p>Articolo 21 (Partecipazione alla votazione)</p> <p>Possono partecipare alla votazione per la elezione delle cariche sociali tutti i soci iscritti nel relativo libro da almeno novanta giorni dalla data della assemblea e che abbiano versato interamente la quota sociale.</p>	<p>Articolo 22 - Pubblicazione dei nominativi dei candidati e preparazione dei lavori assembleari</p> <p>22.1 L'elenco di tutti i candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affissi in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca, nonché nel seggio elettorale della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. L'elenco contiene nome e cognome e carica per la quale il candidato si presenta ed eventuale data di nascita per i casi di omonimia. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.</p> <p>22.2 Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati a intervenire all'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22 (Modalità di votazione)</i></p> <p>1. Le votazioni hanno inizio alle ore 7,30 per chiudersi alle ore 19,00 del giorno stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Possono essere costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da uno o più scrutatori e dal Presidente nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può fissare un compenso per i componenti del seggio elettorale. Per assicurare la segretezza del voto, nei locali destinati alle votazioni, saranno sistemate un numero adeguato di cabine all'interno delle quali non è consentita alcuna affissione.</p> <p>3. L'elezione delle cariche avviene, di regola, a scrutinio segreto.</p> <p>4. Al socio vengono consegnate quattro schede elettorali di diverso colore: una per il presidente del CdA, una per i membri del CdA, una per i membri del Collegio Sindacale, una per i membri del Collegio dei Proviviri, riportanti in ordine alfabetico i candidati.</p> <p>5. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, iniziando da quelli uscenti. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente pone contestualmente in votazione tutti i candidati.</p> <p>6. Il voto va espresso apponendo una crocetta nel riquadro a fianco del candidato prescelto oppure sul nominativo. Il socio può esprimere il proprio voto assegnando una preferenza per la carica di Presidente del Consiglio, otto preferenze per la carica di Consigliere, una preferenza per la carica di Presidente del Collegio Sindacale, due preferenze per la carica di Sindaco effettivo, due preferenze per la carica di Proviviri. Vengono nominati Sindaci supplenti e Proviviri supplenti i primi due non eletti alle rispettive cariche. Il Presidente del Collegio dei Proviviri è designato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Sociale.</p> <p>7. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.</p> <p>8. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 23 - Modalità di votazione</i></p> <p>23.1 Possono partecipare alla votazione per la elezione delle cariche sociali tutti i soci iscritti nel relativo libro da almeno novanta giorni dalla data della assemblea e che abbiano versato interamente la quota sociale.</p> <p>23.2 Le votazioni hanno inizio alle ore 7,30 per chiudersi alle ore 19,00 del giorno stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>23.3 Possono essere costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da uno o più scrutatori e dal Presidente nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può fissare un compenso per i componenti del seggio elettorale. Per assicurare la segretezza del voto, nei locali destinati alle votazioni, saranno sistemate un numero adeguato di cabine all'interno delle quali non è consentita alcuna affissione.</p> <p>23.4 L'elezione delle cariche avviene, di regola, a scrutinio segreto.</p> <p>23.5 Al socio vengono consegnate quattro schede elettorali di diverso colore: una per il presidente del CdA, una per i membri del CdA, una per i membri del Collegio Sindacale, una per i membri del Collegio dei Proviviri, riportanti in ordine alfabetico i candidati.</p> <p>23.6 Tuttavia l'Assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, iniziando da quelli uscenti. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente pone contestualmente in votazione tutti i candidati.</p> <p>23.7 Il voto va espresso apponendo una crocetta nel riquadro a fianco del candidato prescelto oppure sul nominativo.</p> <p>23.8 Il socio può esprimere il proprio voto assegnando una preferenza per la carica di Presidente del Consiglio, otto preferenze per la carica di Consigliere, una preferenza per la carica di Presidente del Collegio Sindacale, due preferenze per la carica di Sindaco effettivo, due preferenze per la carica di Proviviri.</p> <p>23.9 Vengono nominati Sindaci supplenti e Proviviri supplenti i primi due non eletti alle rispettive cariche.</p> <p>23.10 Il Presidente del Collegio dei Proviviri è designato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Sociale.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>VIGENTE</u>)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>PROPOSTO</u>)
	<p>23.11 Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.</p> <p>23.12 Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.</p>
<p>Art. 23 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Il Capo VI Sezione seconda del presente Regolamento si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali. Negli altri casi le modalità di voto sono stabilite dall'Assemblea su proposta del Presidente.</p>	
<p>CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI</p>	<p>CAPO VIII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI</p>
<p>Articolo 24 (Scrutinio)</p> <p>1. Il presidente della Assemblea soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.</p> <p>2. Lo scrutinio, anche se con lettura ottica, è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed allo stesso possono presenziare i soci della banca. Se vi sono contestazioni, decide il presidente del seggio elettorale.</p> <p>3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.</p> <p>4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.</p>	<p><i>Articolo 24 - Scrutinio</i></p> <p>24.1 Il Presidente dell'Assemblea soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.</p> <p>24.2 Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea ed è visibile dai soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.</p> <p>24.3 In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati contrari alla delibera assunta e quelli espressi dagli astenuti, mentre, per differenza, si computano i voti risultati favorevoli alla delibera assunta.</p> <p>24.4 In caso di votazione con scheda elettorale, si computano prima le schede depositate nell'urna e poi si procede allo scrutinio delle singole schede.</p> <p>24.5 In alternativa si può far ricorso allo scrutinio elettronico.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>VIGENTE</u>)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>PROPOSTO</u>)
<p>Articolo 25 (Proclamazione)</p> <p>1. Il presidente della Assemblea proclama il risultato della votazione.</p> <p>2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.</p>	<p><i>Articolo 25 - Proclamazione</i></p> <p>25.1 Il Presidente proclama il risultato della votazione.</p> <p>25.2 Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 23. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.</p>
<p>CAPO VIII – CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI</p>	<p>CAPO IX – CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI</p>
<p>Articolo 26 (Chiusura dei lavori)</p> <p>1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell’ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente della Assemblea dichiara chiusa l’adunanza.</p> <p>2. Il presidente della Assemblea può altresì dichiarare chiusa l’adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell’art. 8, riscontra l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.</p> <p>3. In caso di proroga dell’assemblea ai sensi dell’art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell’assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.</p>	<p><i>Articolo 26 - Chiusura dei lavori</i></p> <p>26.1 Una volta trattate tutte le materie indicate nell’ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l’adunanza.</p> <p>26.2 Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l’adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell’art. 8, riscontra l’impossibilità di funzionamento dell’Assemblea.</p> <p>26.3 In caso di proroga dell’Assemblea ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell’Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.</p>
<p>Articolo 27 (Pubblicità dei lavori)</p> <p>1. Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall’avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.</p> <p>2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari incluse le eventuali schede elettorali e, in particolare, le deleghe di voto.</p>	<p><i>Articolo 27 - Pubblicità dei lavori</i></p> <p>27.1 Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall’avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.</p> <p>27.2 Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
	<p style="text-align: center;">Articolo 28 - Trasmissione dei risultati delle elezioni alla Capogruppo</p> <p>28.1 Entro 5 giorni lavorativi bancari dalla votazione assembleare, la Banca provvede a inviare alla segreteria degli organi statutari della Capogruppo l'elenco dei componenti eletti.</p> <p>28.2 Laddove la Capogruppo rilevi che la maggioranza dei membri dell'organo non sia conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto e dalla normativa interna ovvero non sia adeguata a garantire l'efficacia e l'unitarietà della propria attività di direzione e coordinamento, nonché la sana e prudente gestione della Banca, la Capogruppo stessa può emettere direttive mediante le quali sollecita la Banca a sostituire uno o più componenti sino a concorrenza della maggioranza dei membri dell'organo.</p> <p>28.3 In caso di urgenza o di inadempienza della Banca entro il termine eventualmente assegnatole, la Capogruppo può procedere direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28-bis, comma 3, dello Statuto e dell'art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2, del TUB, alla revoca e alla nomina di uno o più componenti dell'organo aziendale da integrare, fino a che il numero di componenti dell'organo aziendale valutati favorevolmente dalla Capogruppo costituisca la maggioranza di tale organo.</p> <p>28.4 Nei casi in cui la Capogruppo debba nominare in via extra-assembleare i membri dell'organo ai sensi del precedente comma, essa non è tenuta a individuare tali soggetti tra i soci della Banca, ai sensi del nono comma dell'art. 28-bis dello Statuto e nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (VIGENTE)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (PROPOSTO)
<p style="text-align: center;">CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p style="text-align: center;">CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 28 (Modificazioni del regolamento)</p> <p>1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.</p> <p>3. I soci, pari ad almeno ad un decimo della compagine sociale possono depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme autentiche ai sensi del primo comma dell'art. 5. Il consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 29 - Modificazioni del regolamento</i></p> <p>29.1 Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.</p> <p>29.2 Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione della Banca, previa autorizzazione alla modifica da parte della Capogruppo.</p> <p>29.3 Il presente regolamento può essere altresì modificato nel rispetto del seguente iter procedurale:</p> <p>a) un numero di soci non inferiore al 10 per cento della compagine sociale può promuovere e depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le firme dei soci proponenti autentiche ai sensi del primo comma dell'art. 5;</p> <p>b) il Consiglio di Amministrazione della Banca, verificata la regolarità formale della proposta, richiede alla Capogruppo l'autorizzazione alla modifica;</p> <p>c) il Consiglio di Amministrazione della Banca, a fronte dell'esito positivo della consultazione, inserisce la proposta di modifica come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29 (Pubblicità del regolamento)</p> <p>1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e sul sito Internet della Banca.</p> <p>2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 30 - Pubblicità del regolamento</i></p> <p>30.1 Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca; è inoltre consultabile sul sito internet istituzionale della Banca.</p> <p>30.2 Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci.</p>

TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>VIGENTE</u>)	TESTO REGOLAMENTO DELLA BCC (<u>PROPOSTO</u>)
--	---

	CAPO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 31</i></p> <p><u>31.1 Il punto b) al comma 5 dell'art. 18, in relazione ai crediti formativi, troverà applicazione a partire dal prossimo mandato.</u></p>